

Milano, 31 gennaio 2024

Monica Livella – Responsabile della struttura - Inail Cremona

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Lavorare insieme con Inail: dialogo tra i consulenti del lavoro e  
l'Istituto  
**NUOVE TUTELE - Sportivi**

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, entrato in vigore il 5 settembre 2023, che ha apportato modifiche rilevanti al **decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**, con cui in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86 sono stati operati il **riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**.
- La **nuova disciplina dell'obbligo assicurativo** si applica **dal 1° luglio 2023**, data alla quale è stata differita l'applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 36/2021
- Quindi i committenti e i datori di lavoro hanno l'obbligo dal 1 luglio 2023 di assicurare i lavoratori titolari di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo –gestionale** e i **lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e professionistico** (la eventuale denuncia di iscrizione, se non già titolari, era nei termini se inoltrata entro il 30/11/23). I compensi relativi (cfr slide successive) verranno inclusi nella dichiarazione delle retribuzioni 2023/2024

Circolare Inail n.46 del 27 ottobre 2023

## SOGGETTI TUTELATI DA INAIL anche seguito della riforma Dlgs n36/2021

- **i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.** Il contratto di lavoro subordinato sportivo trova normalmente applicazione nei settori professionistici, pertanto, la riforma ha anche confermato il regime assicurativo previgente (**D Lgs n38/00**). Il lavoratore sportivo assunto con un contratto di lavoro subordinato nel settore dilettantistico è ugualmente tutelato dall'Inail.
- **i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato** di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021
- **i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.;
- **prestatori di lavoro occasionale (voucher)**, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e "secondo la normativa vigente", le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a

## SOGGETTI NON TUTELATI DA INAIL (polizze assicurative private)

- **lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 814;
- **gli sportivi dilettanti**, di cui al predetto articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come **volontari**;
- **i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche** che prestino in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Anche se **anche se previsto un corrispettivo** e autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

## Segue SOGGETTI NON TUTELATI DA INAIL (polizze assicurative private)

- **il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato** nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ecc;
- i **lavoratori sportivi autonomi**, che rendono la prestazione in base a un contratto d'opera ex articolo 2222 del codice civile



Circolare Inail n.46 del 27 ottobre 2023 – aspetti relativi alla tutela Inail

## Il lavoratore sportivo. Definizione dell'art 25 del D Lgs 36/21

- L'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che *È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un **corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro **tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.*
- *Rif vedasi anche circolare INL n.2/2023*



# Il lavoratore sportivo


- Forme contrattuali che il lavoro sportivo può assumere (\*) :
  1. Subordinato
  2. Autonomo anche nella forma di collaborazione coordinate e continuativa
- L'area del professionismo e del dilettantismo sono definite dall'art 38 del D Lgs 36/21
  1. Professionismo = società che svolgono attività con finalità lucrative
  2. Dilettantismo= associazioni e società sportive disciplinate dagli art 6 e 7 del decreto e gli enti del terzo settore che svolgono attività sportive , con prevalente finalità altruistica, didattica ecc

(\*) le società possono avvalersi anche di volontari ma non sono oggetto di tutela INAIL



## Il lavoro sportivo

- Il lavoro subordinato sportivo ha una disciplina specifica (rinvio alla normativa di riferimento) che prevede alcune deroghe specifiche
- Nei settori professionistici il lavoro può essere oggetto di contratto di lavoro subordinato o autonomo- In particolare è da **definirsi autonomi** se sussiste almeno uno dei requisiti: **1)**attività svolta in singola manifestazione o periodo tempo breve ; **2)** senza vincoli di frequenza alla preparazione o allenamento; **3)** prestazione non superiore a 8 ore /settimana o 5 gg/mese o 30 gg/anno



### LAVORO AUTONOMO NO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL

- Continuano a non essere inclusi nella tutela Inail gli infortuni occorsi ai professionisti mentre svolgono attività per le squadre nazionali e anche i maestri di sci e le guida alpine iscritti negli appositi albi professionali regionali (sono lav. autonomi)

## Dal 1 luglio 2023 no obbligo per **lav. autonomi istruttori** presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive

- dal 1° luglio 2023 **viene meno la tutela assicurativa dell'Inail per i lavoratori autonomi** di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (*Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo*), vale a dire gli **istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive**, per cui la normativa previdenziale previgente stabiliva l'obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dell'Inps.
- I suddetti istruttori e direttori tecnici erano stati compresi nella tutela dell'Inail dal 1° gennaio 2022 per effetto dell'articolo 66, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 10618, che ha esteso la tutela Inail ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
- Di fatto i **questi lav. autonomi sono assicurati dal 01/01/2022 al 30/06/2023**

## Assicurazione all'Inail dei **lavoratori subordinati sportivi**

- La base imponibile ai fini Inail degli sportivi subordinati è costituita dalla retribuzione effettiva , nel rispetto del minimale e massimale di rendita.



La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto ( Circolare Inail n.47/2023)

<b>dal 1° luglio 2023</b>		
Minimo e massimo	<b>mensile</b>	<b>euro 1.601,78</b> <b>euro 2.974,73</b>
	<b>annuale</b>	<b>euro 19.221,30</b> <b>euro 35.696,70</b>

## Tutela dei giovani atleti con **contratto di apprendistato** per la formazione

- L'articolo 30 (Formazione dei giovani atleti), comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 stabilisce che (...) **le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ...., e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ....**
- La tutela assicurativa Inail dei giovani atleti assunti con contratto di apprendistato è stabilita espressamente dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 3629, che ha previsto l'applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell'articolo 34 dello stesso decreto, che disciplina ai commi 1 e 2 l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi subordinati.
- gli **oneri assicurativi per gli apprendisti** (artigiani e non artigiani) **sono accertati e riscossi dall'Inps**, che provvede a trasferire all'Inail le somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica dei lavoratori in questione.

## Inail e titolari di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale**

- L'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, disponendo che *Ricorrendone i presupposti, **l'attività di carattere amministrativo-gestionale** resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. **Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali***
- Ai rapporti di collaborazione di cui sopra **si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo** di cui al D Lgs n. 38/2000

## segue: Inail e titolari di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

- Si ricorda che i lavoratori in questione prima della riforma in argomento **erano esclusi dalla tutela dell'Inail**, quindi dal **1° luglio 2023**, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono assicurati obbligatoriamente all'Inail in presenza dei seguenti **requisiti**:
  - a) oggetto della collaborazione è **l'attività amministrativo-gestionale** ( ad es: compiti di segreteria, come raccolta iscrizioni, tenuta cassa, tenuta contabilità ecc);
  - b) il rapporto di collaborazione si concreta in una **prestazione di opera continuativa e coordinata**, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il **collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa**;
  - c) la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
  - d) il collaboratore **non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi** o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l'attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione.

## Assicurazione all'Inail dei **titolari di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale**

- La base imponibile ai fini Inail dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale è costituita dalla retribuzione effettiva , nel rispetto del minimale e massimale di rendita



La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto ( Circolare Inail n.47/2023)

dal 1° luglio 2023		
Minimo e massimo	mensile	euro 1.601,78 euro 2.974,73
	annuale	euro 19.221,30 euro 35.696,70



Circolare Inail n.46 del 27 ottobre 2023 – principali riferimenti tariffari

## Principali Classificazioni Tariffarie dal 1 luglio 2023

- l'attività degli **atleti** con contratto subordinato è classificata alla **voce 0590** della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019;
- l'attività degli **istruttori sportivi** subordinati è classificata **alla voce 0610** della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019;
- gli **allenatori , i maestri e i selezionatori** subordinati sono classificati alla **voce 0590**
- **i direttori di gara** subordinati sono classificati **alla voce 0590**
- **Collaborazioni amministrativo-gestionali** sono classificate alla **voce 0722**



Prestazioni in caso di infortuni e malattie professionali

## Infortuni e malattie professionali

- L'assicurazione, secondo quanto stabilito rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 1124/65, comprende gli **infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro** e le **malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa** dell'attività lavorativa.
- Con riguardo agli infortuni, la tutela opera per tutti gli eventi lesivi accaduti in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo, **inclusi gli infortuni in itinere.**
- In caso di infortunio o malattia professionale, l'obbligo di presentare la comunicazione di infortunio, la **denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale** è a carico dello stesso **soggetto assicurante** tenuto al versamento del premio assicurativo
- le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio **valgono anche ai fini della liquidazione della indennità** giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

# Grazie per l'attenzione